



# **COMUNE DI CROTONE**

## **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

# **CAPO I**

## **NORME DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1**

#### **Elaborati costitutivi del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni**

Il piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche affissioni del Comune di Crotona, è composto dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione, dalla Tavola Planimetrica relativa alla delimitazione degli ambiti e distinta come allegato A, dalla cartografia relativa alle Pubbliche Affissioni ed ai supporti per striscioni e stendardi e distinta come allegato B, dalla tabella relativa alle Pubbliche Affissioni ed ai supporti per striscioni e stendardi e distinta come allegato C.

### **Art. 2**

#### **Attuazione del Piano**

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni è parte integrante e sostanziale del Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare le possibilità d'inserimento pubblicitari nel territorio del Comune di Crotona.

Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari, che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto, il programma dei nuovi impianti affissionistici e l'ubicazione degli impianti affissionistici da attribuire ai soggetti privati.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione**

Il soggetto interessato all'installazione di cartelli o d'altri mezzi pubblicitari, deve presentare apposita istanza di autorizzazione al Comune di Crotona, alla quale deve essere allegato:

1. Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, in cui si attesta:

- a) che il manufatto da installare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- b) che la ditta s'impegna, a seguito dell'arrivo dell'Autorizzazione, a depositare, a completamento della pratica autorizzativa, copia dell'Assicurazione contro le Responsabilità Civili appositamente stipulata a garanzia dei terzi per eventuali sinistri;
- c) che la ditta s'impegna, a seguito dell'arrivo dell'Autorizzazione, a depositare, a completamento della pratica autorizzativa, fideiussione bancaria od assicurativa appositamente stipulata a garanzia dell'esecuzione, da parte del soggetto titolare dell'impianto, di tutte le manutenzioni necessarie per il buon mantenimento dell'impianto.

2. Elaborati tecnici descrittivi dell'impianto;
3. Planimetrie in scala 1:500 dei siti dove si chiede l'autorizzazione all'installazione degli impianti;
4. Un bozzetto del messaggio da esporre. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi tutti i messaggi esposti; e la durata minima dei messaggi non può essere inferiore a 90giorni;
5. Servizio fotografico della zona in modo da evidenziare lo stato iniziale, e relativo fotomontaggio con l'esatto posizionamento dell'impianto da installare,(fotorendering)
6. Asseverazione di conformità di tutti i regolamenti Comunali del progetto tecnico.

Nel caso in cui la manutenzione dell'impianto non venisse svolta, e previa regolare intimazione all'esecuzione da parte dell'ufficio preposto, l'Amministrazione comunale procederà ad incamerare la fideiussione presentata procedendo a revocare l'autorizzazione ed alla rimozione dell'impianto divenuto abusivo. Per le strade vicinali, i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal Comune. In caso d'installazione di cartelli o d'altri mezzi pubblicitari lungo una strada visibili da altra strada, appartenente ad un altro Ente diverso dal Comune, l'Autorizzazione è subordinata al preventivo Nulla-Osta dell'Ente proprietario della strada.

Le installazioni effettuate lungo le sedi ferroviarie, ma visibili dalla strada, sono soggette ad Autorizzazione da parte dell'Ente Ferrovie, previo Nulla-Osta dell'Ente proprietario della strada.

#### **Art. 4** **Durata e rinnovo autorizzazione**

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 5 anni, Salvo diversa indicazione, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza. decorsi i 5 anni di concessione, in mancanza del provvedimento di rinnovo la stessa è da ritenersi scaduta.

Le autorizzazioni già rilasciate che alla data dell'approvazione del presente piano dovranno essere rinnovate mediante nuova richiesta e secondo le modalità prevista nel presente piano entro 90 giorni feriali, decorsi i quali sarà ritenuta decaduta e si dovrà procedere alla rimozione di tutti gli impianti da parte del concessionario.

Caso contrario provvederà comunale con l'addebito delle spese di rimozione alla società inadempiente.

#### **Art. 5** **Obblighi del titolare dell'Autorizzazione**

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari è a totale carico del titolare dell'Autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dai Cartelli e dagli altri Mezzi Pubblicitari, sono a carico del titolare dell'Autorizzazione.

Il titolare dell'Autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione, oltre che in altro caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada rilasciante il nulla-osta.

## **Art. 6 Prescrizioni Tecniche**

E' vietato collocare lungo le strade ed in vista di esse Cartelli ed altri Mezzi Pubblicitari che per dimensioni, forma, colore o disegno, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurre la visibilità e l'efficacia. La sagoma dovrà essere regolare e diversa dal triangolo e dal cerchio, il colore rosso sarà limitato ai marchi depositati e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie; sono vietati i mezzi rifrangenti ed abbaglianti.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono essere a luce intermittente, né di colore rosso, né deve essere di intensità luminosa superiore a 150 (centocinquanta) candele per metro quadro o che comunque provochi abbagliamento; non è ammesso l'uso della luce verde in prossimità delle intersezioni.

Su ogni Cartello o altro Mezzo Pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione, una targhetta, in posizione facilmente accessibile, sulla quale vanno riportati i seguenti dati:

- 1. Amministrazione rilasciante l'Autorizzazione;**
- 2. Estremi dell'Autorizzazione stessa;**
- 3. Progressiva chilometrica od il numero civico immediatamente a ridosso seguendo il senso di marcia della strada interessata;**
- 4. Data di scadenza dell'Autorizzazione.**

La targhetta va mantenuta in buono stato e va sostituita ogni qual volta si renda necessario per una corretta lettura dei dati o in caso di variazione di uno degli stessi dati riportati su di essa.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari che dovranno restare esposti per un periodo superiore a dodici mesi dovranno essere realizzati in acciaio zincato a caldo di spessore non inferiore a otto decimi di spessore incorniciato in struttura di acciaio

zincato a caldo non inferiore a dieci decimi di spessore con base interrata in cemento di adeguate dimensioni. In alcuni casi la struttura dovrà essere preverniciata come disposto dagli uffici preposti.

Nei casi di sezione circolare il basamento dovrà prevedere in dispositivo inamovibile anti-rotazione, sia per il mezzo pubblicitario sia per l'ancoraggio stesso al terreno; tutti i supporti ed i sostegni dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse e completamente affogati nel terreno. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto. Il bordo inferiore dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari dovrà essere non inferiore a mt. 2.00 in ogni suo punto rispetto al piano stradale; le insegne di esercizio, purché installate a bandiera su di un palo non potranno essere poste ad un'altezza inferiore a Mt. 2,50 in ogni suo punto rispetto al piano di passeggio del marciapiede e non inferiore a Mt. 5.50 in ogni suo punto se poste sopra una carreggiata.

Fuori dal centro abitato, il bordo inferiore dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari, non può essere ad altezza minore di mt. 2,00 in ogni suo punto, rispetto alla banchina stradale. Il bordo inferiore di striscioni e stendardi, se posizionati sopra la carreggiata sia sulle strade urbane sia extraurbane, non può essere ad altezza inferiore di mt. 6.50 in ogni suo punto rispetto alla carreggiata.

## **Art. 7**

### **Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari fuori dai centri abitati**

La collocazione dei Cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze calcolate nel senso delle singole direttrici di marcia:

- ***Dal limite della carreggiata Mt. 3***
- ***Prima delle intersezioni Mt. 250***
- ***Prima dei segnali di pericolo Mt. 250***
- ***Dagli imbocchi delle gallerie Mt. 200***
- ***Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari Mt. 100***
- ***Prima dei segnali di indicazione Mt. 150***
- ***Dopo i segnali di prescrizione e pericolo Mt. 150***
- ***Dopo i segnali di indicazione Mt. 100***
- ***Dal punto di tangenza delle curve Mt. 100***
- ***Dopo le intersezioni Mt. 100***
- ***Dal vertice dei dossi e cunette Mt. 100***

- ***Prima e dopo il segnale di centro abitato Mt. 100***

Le presenti prescrizioni, ad eccezione per quelle relative alle intersezioni, non si applicano per le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque a distanza non inferiore a Mt. 3 dal confine stradale.

E' ammesso il posizionamento di Cartelli e di altri Mezzi Pubblicitari a distanza inferiore a Mt. 3 dal limite della carreggiata, se 0 + in allineamento con preesistenti costruzioni fisse, muri e filari di alberi, di altezza non inferiore a Mt. 3, purché non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali stradali.

La collocazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari fuori dai centri abitati è vietata:

- ***Nelle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade, che risultano comprese tra carreggiate continue;***
- ***In corrispondenza delle intersezioni stradali;***
- ***Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;***
- ***Sulle scarpate sovrastanti la carreggiata aventi pendenza superiore a 45°;***
- ***Sui ponti e sottoponti non ferroviari;***
- ***Sui cavalcavia stradali e loro rampe;***
- ***Sui parapetti stradali ed altri dispositivi di protezione e segnalamento;***
- ***In corrispondenza dei raccordi verticali di dossi e cunette.***

La prescrizione riguardante la collocazione in curva, non si applica per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, comunque, a distanza non inferiore a Mt. 3 dal confine stradale.

Le occupazioni in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, non possono comunque ricadere all'interno dell'area di visibilità, determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti, delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio della larghezza della fascia di rispetto, ed il terzo lato sia costituito dal segmento congiuntamente i due estremi.

## **Art. 8**

### **Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari dentro i centri abitati**

La collocazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari all'interno dei centri abitati, e nei tratti di strade extraurbane, per i quali è imposto, in modo non transitorio, un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze:

- **Dalle gallerie, dal punto di tangenza delle curve e dal vertice di dossi e cunette** **Mt. 50**
- **Prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione** **Mt. 40**
- **Dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici ed i segnali stradali di pericolo e di prescrizione** **Mt. 20**
- **Dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari** **Mt. 15**

E' vietata la collocazione in tutti i punti di cui all'art. 6, terzo comma ed in tutti gli spartitraffico e divisorii stradali; è ammessa la collocazione di Cartelli e di Mezzi Pubblicitari sulle pertinenze di esercizio, che risultano comprese tra le carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a Mt. 4.

E' vietata la collocazione di Cartelli e di Mezzi Pubblicitari tra gli impianti di pubblica affissione ovvero a meno di Mt. 40 prima e dopo gli stessi impianti al fine di evitare confusioni con le pubbliche affissioni e l'affissioni e pubblicità permanenti private.

Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano alle Transenne Parapedonali ed alle Insegne, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.

Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime per posizionamento dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari, escluse le prescrizioni previste dal comma 3 del presente articolo, purché ciò non sia in contrasto con la circolazione stradale e pedonale, e con le esigenze di tutela architettonica e dell'ambiente circostante.

#### **Art. 9**

#### **Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici posti a vincolo**

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, od in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico od artistico è vietato collocare Cartelli o altri Mezzi Pubblicitari, in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, come da planimetria con le aree interessate, la quale sarà aggiornata a cura dell'Ufficio Urbanistico senza ulteriore approvazione dell'amministrazione.

#### **Art. 10**

#### **Occupazione dei marciapiedi**

L'installazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. E' vietata l'installazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, sulle piste ciclabili e al centro dei marciapiedi, con impedimento totale nei casi in cui i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt 1,80

## **Art. 11** **Adeguamento alla normativa**

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari, privi di autorizzazione e con posizione autorizzativa non sanabile, dovranno essere rimossi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, a cura e spese del titolare dell'impianto.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazioni, ma non rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni, di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, dovranno essere adeguati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche Affissioni, a cura e spese del titolare dell'impianto.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari autorizzati di cui è possibile lo spostamento, in alternativa alla rimozione, dovranno essere spostati a cura e spese del titolare, secondo i tempi che saranno fissati dal Comune; procedendo per ogni lato della strada, in senso inverso alla direzione di marcia ed effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi, risultanti tra i successivi punti di riferimento.

Quelli che non potranno più trovare collocazione potranno essere ricollocati in altro tratto stradale, solo dopo la necessaria Autorizzazione per la nuova posizione.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari non autorizzati di cui è possibile lo spostamento, potranno essere successivamente autorizzati previa presentazione di regolare istanza di sanatoria all'ufficio competente entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche Affissioni.

**L'istanza di sanatoria redatta, su carta in bollo, dovrà riportare:**

- ***I dati indicativi del soggetto titolare dell'istanza di sanatoria;***
- ***I dati tecnico-descrittivi del Cartello o dell'altro Mezzo Pubblicitario;***
- ***Autocertificazione attestante la stabilità attivo-passiva dell'impianto alle sollecitazioni atmosferiche;***
- ***Autocertificazione attestante l'osservanza delle indicazioni e prescrizioni previste dal Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche Affissioni;***
- ***Planimetria indicante il sito del Cartello o dell'altro Mezzo Pubblicitario nel contesto circostante;***
- ***Foto formato 15x10 indicante la posizione del Cartello o dell'altro Mezzo Pubblicitario;***
- ***Disponibilità, del soggetto istante, allo spostamento del Cartello o dell'altro Mezzo Pubblicitario su espressa richiesta del Comune per motivi di pubblica utilità.***

L'ufficio competente alla valutazione dell'istanza di autorizzazione acquisisce le domande di adeguamento e ne valuta i dati e le informazioni riportate. L'ufficio risponde alle sole istanze che richiedessero di integrazioni o che non fossero autorizzabili.



Nel caso in cui il Comune dovesse rilevare difformità dalle informazioni dichiarate sull'istanza di adeguamento e la posizione la forma o il materiale) usato per la realizzazione dell'impianto può rimuovere il Cartello o l'altro Mezzo Pubblicitario previa notifica di regolare intimazione alla rimozione! entro 10 giorni dall'arrivo della comunicazione stessa con addebito delle spese di rimozione.

## **Capo II**

# **Pubblicità non affissionistica**

## CAPO II PUBBLICITÀ NON AFFISSIONISTICA

### Punto A

#### Pubblicità Permanente

##### Art. 12

#### Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli, insegne, transenne parapedonali impianti di informazione territoriale.

##### Art. 13

#### Ambiti di intervento

Ai fini del presente piano e della necessità di calibrare i criteri intervento, in funzione dell'impianto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana il territorio comunale viene ripartito in quattro ambiti, come delimitati nella planimetria "Allegato A" e così definiti:

**\*AMBITO n. 1** comprendente il sistema delle piazze storiche e dei loro assi di collegamento tra le stesse (di seguito definito Centro Storico), vale a dire l'area compresa tra Piazza Pitagora, Via Reggio, Corso Messina, "V discesa Castello, Via C. Colombo, Viale Regina Margherita Viale A. Gramsci; in tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli insediamenti pubblicitari.

**\*AMBITO n. 2** comprendente l'estrema periferia del centro urbano, vale a dire Località Gabella, Località Poggio Pudano e l'asse di collegamento delle due località (Strada Statale 106 - traversa interna comune dal Km. al Km ), sarà consentita una maggiore varietà di inserimenti pubblicitari rispetto dei nulla-osta tecnici previsti dal Codice della Strada rilasciati e Compartimento A.N.A.S. di Catanzaro.

**\*AMBITO n. 3** comprendente il sistema di località e assi di collegamenti poste a ridosso delle aree di demanio pubblico, saranno consentiti insediamenti pubblicitari salvo diritti rivalsi dal demanio e dell'Ente Gestore. Per le località poste a ridosso della Riserva Naturale Marina "Capo Rizzuto" gli insediamenti pubblicitari saranno consentite salvo espliciti dinieghi od eventuali diritti dell'Ente Gestore.

**\*AMBITO n. 4** comprendente tutte le aree non indicate negli ambiti suddetti, saranno consentiti insediamenti pubblicitari salvo eventuali divieti previsti dal presente Piano regolamentare. La durata minima dei messaggi in tutti gli ambiti non può essere inferiore a 90giorni;

## **Art. 14**

### **Cartello pubblicitario**

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura metallica di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o illuminato per luce indiretta.

Le dimensioni dei cartelli pubblicitari potranno essere per motivi di uniformità generale:

- |   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Piccoli: Mt. 1.00x1.30 o Mt. 1.30x1.00.</b> | <b>2.</b> |
| <b>Medi: Mt. 1.50x2.00 o Mt. 2.00x1.50.</b>       |           |
| <b>3. Medio Grandi: Mt. 3x2.</b>                  | <b>4.</b> |
| <b>Grandi: Mt. 6x3.</b>                           |           |

I cartelli pubblicitari dovranno essere in struttura metallica di spessore adeguato alle dimensioni con pali di sostegno metallici tubolari o ,in lamina di metallo presso piegata non inferiore a dieci decimi di centimetro, per darne rigidezza, e pannellatura, regolarmente incorniciata, di spessore non inferiore a otto decimi di centimetro. I cartelli pubblicitari "Piccoli" dovranno essere in struttura metallica di spessore adeguato alle dimensioni sostenuti da un palo tubolare a forma di "L" rovesciata di diametro di almeno 10 centimetri e pannellatura, regolarmente incorniciata, di spessore non inferiore a otto decimi di centimetro.

I cartelli pubblicitari "Medi" dovranno essere in struttura metallica di spessore adeguato alle dimensioni con pali di sostegno metallici scatolati o in lamina di metallo presso piegata, con un numero di pieghe tali da garantirne la rigidezza, e pannellatura, regolarmente incorniciata, di spessore non inferiore a otto decimi di centimetro.

I cartelli pubblicitari "Medio Grandi" dovranno essere in struttura metallica di spessore adeguato alle dimensioni con pali di sostegno metallo scatolati e pannellatura, regolarmente incorniciata, di spessore non inferiore a otto decimi di centimetro.

I cartelli pubblicitari "Grandi" dovranno essere in struttura metallica di spessore adeguato alle dimensioni con pali di sostegno metallici scatolati e pannellatura di spessore non inferiore a otto decimi di centimetro anche divisa in sette pannelli in lamiera metallica presso piegata ai lati, garantirne la rigidezza dell'intera struttura.

Per i cartelli di pubblicità e propaganda che non rientrano nelle precedenti tipologie (di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 507/93) che comportano superfici manufatti di complessità tecnica (display rotor ecc) si richiede per tali impianti l'osservanza di specifiche norme di prevenzione e sicurezza, nonché per la realizzazione di strutture di sostegno e di fondazione la cui osservanza va documentata

all'atto della richiesta di autorizzazione e in sede di successivo collaudo, nonché le valutazioni di impatto ambientale ed urbanistico.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite in funzione degli ambiti di ubicazione, secondo le seguenti prescrizioni, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante:

**\*AMBITO n. 1:** non è consentita alcuna installazione di cartelli pubblicitari.

**\*AMBITO n. 2:** è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari, opachi od illuminati per luce indiretta della superficie massima di mq. 18 per faccia di esposizione pubblicitaria nel rispetto delle prescrizioni previste di cui al Capo I delle presenti norme di attuazione. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e priva nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' vietata la luce intermittente ed il messaggio variabile.

**\*AMBITO n. 3:** è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari, opachi od illuminati per luce indiretta della superficie massima di mq. 3 per faccia di esposizione pubblicitaria nel rispetto delle prescrizioni previsti di cui al Capo I delle presenti norme di attuazione. E' consentiti l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

**\*AMBITO n. 4:** è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari, opachi od illuminati per luce indiretta della superficie massima di mq. 18 per faccia di esposizione pubblicitaria nel rispetto delle prescrizioni previste di cui al Capo I delle presenti norme di attuazione. E' consentiti l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. Nei muri ciechi è consentita l'installazione a parete purché secondo un progetto concordato con il Comune di Crotone e non in contrasto con la normativa vigente e con le presenti e con le presenti norme di attuazione e purché la superficie massima non superi il 30% della parete cieca. E' consentita la luce intermittente ed il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti, se il cartello è installato in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

## **Art. 15 Insegna**

Scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e/o supportata con materiali plastici o metallici, installata sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie

alla stessa; può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta; le insegne monofacciali dovranno essere di dimensioni unitarie per forma e colore e da valutare per ogni ambito omogeneo.

Le prescrizioni relative alle Insegne, le cui caratteristiche sono già precisate nel Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, sono qui integrate in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

**\*AMBITO n. 1 :** Sono consentite unicamente insegne a parete frontali. Sono consentite insegne a bandiera solamente quelle insegne che indicano Farmacie, Rivendite di Tabacchi ed insegne di pubblica utilità.

Le Insegne possono essere collocate unicamente a piano terra, sotto l'intradosso del solaio sovrastante le vetrine ed avranno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui si affacciano le vetrine stesse; potranno sporgere non più di 15 cm. dalla parete.

Le Insegne non possono essere a luce intermittente ed a messaggio variabile; in nessun caso può aggettare sulla carreggiata.

**\*AMBITO n. 2 :** Sono consentite le Insegne frontali, a bandiera ed a giorno. Per le insegne frontali valgono le medesime disposizioni previste per l'AMBITO n. 1, inoltre possono essere collocate al primo piano, sede dell'attività, nei parapetti delle finestre o vetrate e dei balconi, per tutta la loro larghezza e per un'altezza massima di 100 cm.. Le insegne a bandiera possono essere poste unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di uso dell'attività, saranno poste ad un'altezza fissa di Mt. 3 da terra, avranno un'altezza massima di 100 cm. e potranno sporgere per una lunghezza non superiore a 150 cm.; le insegne a bandiera non devono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto del solaio sopra stante, che risulti di lunghezza superiore a 50 cm.. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di uso dell'attività, saranno poste ad un'altezza fissa di 3 Mt. da terra ed a distanza di almeno 3 Mt. da finestre, balconi od altre sporgenze estranee all'attività. La superficie massima consentita è di mq. 2, non possono essere a luce intermittente od a messaggio variabile in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata né su spazi pubblici.

**\*AMBITO n. 3:** Sono consentite le insegne frontali, a bandiera ed a giorno Valgono le medesime disposizioni previste nell'AMBITO n. 2 salvi eventuali diritti rivalesi dal Ente proprietario del demanio pubblico.

**\*AMBITO n. 4:** Sono consentite le insegne frontali, a bandiera ed a giorno, Per le insegne frontali valgono le medesime disposizioni previste nel L'ambito n. 2. Le insegne a giorno possono essere collocate su cancelli, pensiline, coperture e pali ad

un'altezza minima di 3 Mt. dal marciapiede ed unicamente su aree private di pertinenza del fabbricato in cui ha sede l'attività.

Le insegne a giorno, poste su cancelli e sulle pensiline, avranno una larghezza limitata all'ampiezza del cancello e della pensilina, per un'altezza massima di 0,50 Mt. ed una superficie massima di mq. 2.

Le insegne a giorno poste sulle coperture devono essere collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura, per una distanza pari almeno alla loro altezza ed avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano.

Le insegne su palo possono essere collocate anche sul pubblico marciapiede, avente larghezza minima di Mt. 2,60 calcolata dal ciglio purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio da marciapiede in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti.

L'altezza minima dal suolo dell'insegna sarà di 4 Mt. nella parte volta verso la strada e di 3 Mt. nella parte volta verso il marciapiede, l'insegna non deve sporgere in nessun modo sulla carreggiata e la sua lunghezza, verso la parte interna del marciapiede, non deve superare i due terzi di quest'ultima; la superficie dell'insegna non deve superare i due mq..

Le insegne da installare nell'ambito n. 4 possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente.

Nell'area di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Crotona può autorizzare l'installazione di insegne, in base a progetti complessivi, anche in deroga alle presenti norme.

## **Art. 16 Transenna Parapedonale**

La transenna parapedonale è un manufatto posto lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, sia nei centri abitati sia lungo la viabilità extraurbana, composto da una struttura in metallo con fruizione di barriera e dell'altezza massima di Mt. 1, recante il messaggio pubblicitario.

Il messaggio pubblicitario può essere esposto secondo le norme vigenti; la transenna parapedonale non può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta e non può recare messaggi affissi, la sua installazione e gestione sarà affidata in più lotti previa apposita gara.

**\*AMBITO n°1:** E' consentita la collocazione delle transenne parapetonali costruite in tubolari di diametro di 60 cm. e di colore grigio scuro dissuasori in stile colonnina in ghisa etc;

**\*AMBITO n. 2, n. 3, n. 4:** E' consentita la collocazione delle transenne parapetonali le cui superficie, destinata alla pubblicit , non superi i 0,70 mq. per singolo impianto in prossimit  degli attraversamenti pedonali; non si applicano le distanze previste al primo comma dell'art. 6 del presente piano.

### **Art. 17**

#### **Impianto di Informazione Territoriale e Preinsegna**

L'Impianto di Informazione Territoriale   una struttura recante una pluralit  di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilit , nonch  recante le preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attivit .

Tali indicazioni sono fornite a mezzo di singoli manufatti monofacciali, che non siano luminosi n  per luce propria n  per luce indiretta, di forma rettangolare e tutti della stessa dimensione comprese tra Mt. 2.00x1.50; ciascun impianto pu  contenere al massimo dieci di questi manufatti per ogni senso di marcia.

Tali impianti dovranno essere sempre posti sui marciapiedi non in prossimit  di curve, svincoli ed incroci e dovranno consentire sempre uno spazio non inferiore a Mt. 2 dal primo ostacolo che impedisca il passeggio pedonale.

Le informazioni da fornire agli utenti sono autorizzate dal Comune di Crotona, secondo uno specifico progetto riferito ad un'intera area od a singoli itinerari, redatto al fine di costruire un sistema armonico, integrato ed efficace.

Le indicazioni consentite sono di tipo turistico industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.

Gli Impianti di Informazione Territoriale, la cui installazione e gestione sar  affidata dal Comune in pi  lotti, previa apposita gara, devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato ed ad una distanza di non oltre 10 km. da esso, che si riduce a non oltre 5 km. per le preinsegne.

Nelle zone industriali ben localizzate i segnali di avvio all'industria, devono essere installati impiantando un sistema informativo collettivo; ciascuna attivit  sar  assegnata successivamente sulle intersezioni a valle.



**Art. 18**  
**Pensiline**

Visto, che la funzione primaria di questi mezzi è quella di pubblica utilità e non quella pubblicitaria, comporta che ove la superficie espositiva non superi gli 8 mq., gli stessi impianti siano esonerati dal rispetto delle particolari distanze previste per i mezzi pubblicitari dal regolamento al nuovo e dal codice della strada e vadano posizionati unicamente nel rispetto delle esigenze della sicurezza stradale. Il posizionamento di detti impianti deve essere riportato con precisione su planimetria della città, e autorizzato dall'Amministrazione comunale tenuto conto della tipologia degli stessi e dello stato dei luoghi. Nel caso in cui vengano a mancare le ragioni di pubblica utilità gli impianti vanno rimossi in tempi brevi da determinare con l'Amministrazione Comunale. Le pensiline non possono essere utilizzate come impianti affissionistici e la durata della pubblicità non può essere inferiore ai novanta giorni.

## **Punto B**

# **Pubblicità Temporanea**

## **PUNTO B**

### **Pubblicità temporanea**

#### **Art. 19**

#### **Mezzi Pubblicitari Provvisori**

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi e/o pannelli flessibili privi di sostegno, striscioni pubblicitari di esercizio ed altre forme pubblicitarie in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni Culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata. L'esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato ai sensi del presente piano.

#### **Art. 20**

#### **Striscione**

Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale plastico privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di Mt. 5.10 da terra, In nessun caso lo striscione può aggettare sulla carreggiata.

L'apposizione di striscioni va effettuata nel rispetto del Regolamento Comunale ed è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni Culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, altorchè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e, comunque, per un massimo di quindici giorni complessivi compresi tra il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese oppure tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

#### **Art. 21**

#### **Stendardo**

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale plastico privo di qualsiasi rigidità delle dimensioni di Mt. 1.00x1.50, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Esso deve essere collocato ad altezza minima di Mt. 3.00 da terra ed ancorato ai pali pubblici previsti per gli striscioni pubblicitari, oppure ai pali della pubblica illuminazione, previa autorizzazione dell'Ente proprietario del palo.

Lo stendardo non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. L'apposizione di stendardi è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni Culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata.

E' autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, altrochè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi e consecutivi compresi tra il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese oppure tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

In nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

## **Art. 22**

### **Striscione Pubblicitario di Esercizio**

Lo striscione pubblicitario di esercizio è un elemento bidimensionale realizzato in materiale plastico, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, può essere luminoso solo per luce indiretta, deve essere collocato ad altezza minima di Mt. 2.40 da terra ed unicamente nella sede in cui si svolge l'attività e nelle pertinenze accessorie della stessa.

La superficie massima consentita è pari al 50% della superficie della facciata di pertinenza.

L'apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, altrochè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque, per un massimo di otto settimane.

## **Art. 23**

### **Pallone Frenato**

Il pallone frenato è un elemento tridimensionale soggetto ad auto sostentamento, del diametro massimo di Mt. 2.50 saldamente ancorato a terra e posto ad altezza minima di Mt. 3.00.

L'apposizione dei palloni frenati è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche, ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni Culturali sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata con progettazione e relativi calcoli statici, ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si

riferiscono, altrochè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque, per un massimo di quindici giorni complessivi compresi tra il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese oppure tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese. E' vietata la collocazione dei palloni frenati all'interno degli AMBITI n. 1 c 2.

Le condizioni di sicurezza dell'installazione saranno concordate con il Comune di Crotona.

#### **Art. 24**

#### **Altre Forme Pubblicitarie**

In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni Culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare, di volta in volta, con il Comune di Crotona, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. La durata della collocazione va concordata di volta in volta con il Comune di Crotona.

#### **Art. 25**

#### **Aree delimitate per Manifestazioni**

In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni Culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, è consentita la collocazione di impianti per l'esercizio della pubblicità provvisoria, secondo un progetto complessivo, concordato con il Comune di Crotona, ed unicamente all'interno dell'Area Delimitata sede della manifestazione.

## **Capo III**

### **Pubbliche affissioni**

## CAPO III

### PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 26

##### Campo di Attuazione

Le pubbliche affissioni possono effettuarsi esclusivamente all'interno dei centri abitati, ed esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano, in relazione alla quantità, alla collocazione prevista ed alla tipologia dell'impianto. E' vietata l'affissione di manifesti, visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico, sui muri e su altri supporti, diversi da quelli previsti dal presente piano per le Pubbliche Affissioni, eventuale deroghe vanno concordate direttamente con il Comune come previsto dall'art. 31 del presente piano.

L'art. 14 del regolamento comunale stabilisce in 19 mq di impianti affissionistici ogni 1.000 abitanti, che vanno così suddivisi: il 20% per affissioni istituzionali o privi di rilevanza economica; il 70% per affissioni commerciali da destinare al servizio comunale ed il 10% da destinare ai privati per le affissioni dirette.

#### Art. 27

##### Superficie prevista per le pubbliche affissioni da attribuire a soggetti privati

La superficie complessiva da affidare ai privati per la gestione diretta a rettifica di quanto è stato fissato dal Regolamento Comunale, nel rispetto del 3° comma dell'art. 3 D.Lgs. 507/93, viene fissato nella misura del 10% degli impianti pubblicitari di affissione diretta di proprietà del Comune di Crotone, da affidare ai privati mediante bando di gara con evidenza pubblica come previsto dall'art. 10 del Regolamento Comunale, per evitare la monopolizzazione degli impianti, da parte di un unico soggetto l'assegnazione potrà essere suddivisa in più lotti.

#### Art. 28

##### Prescrizioni Ubicative

Le localizzazioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano, sono quelle indicate nella cartografia di cui all' **ALLEGATO B** e riassunte nello **ALLEGATO C**. Esse sono da considerarsi inderogabili, salvo limitate traslazioni, in relazione al Piano del Traffico ed alle effettive esigenze di posa in opera, e salvo verifica della rispondenza della posizione prevista alla normativa vigente, da effettuarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente Piano.

A tale scopo gli eventuali impianti non affissionistici già installati, che non si trovino più a distanza regolamentare dall'impianto affissionistico, vanno spostati o rimossi secondo le modalità previste all'art. 10.

## Art. 29

### Definizione e Tipologia dell'Impianto

L'impianto per le pubbliche affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto, è un cartello in acciaio zincato con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; la struttura portante è una struttura continua in profilato di metallo il cui colore è in funzione della finalità del messaggio da pubblicizzare; sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati:

**\*SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI:** in lamiera zincata con eventuali elementi di arredo urbano per completamento, la cui destinazione può essere istituzionale, funeraria e commerciale, sono ammessi i formati cm. 100x140, 140x200, 200x140.

**\*SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE:** in lamiera zincata con bordi in profilato d'acciaio e da collocare solo su muri ciechi; la destinazione può essere istituzionale, funeraria e commerciale, sono ammessi i formati cm. 70x100, 100x140, 140x200, 200x140.

**\*SUPPORTO MURALE O SU PALI PER POSTERS:** da collocare solo su muri ciechi, con fondo in acciaio presso piegato ancorato a muro e racchiuso in una cornice in acciaio presso piegato preverniciato a caldo e di colore giallo; la destinazione del formato cm. 600x300, può essere solo ed esclusivamente commerciale.

## Art 30

### Finalità dell'Impianto

Le finalità a cui sono destinati gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere istituzionali, funerarie o commerciali:

**\*GLI IMPIANTI PER FINALITÀ' ISTITUZIONALE** saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi garante, e saranno collocati in prossimità di edifici pubblici, centri di quartiere, centri commerciali, luoghi di aggregazione, scuole e chiese. Gli impianti saranno caratterizzati dal **colore blu**; sono autorizzabili le affissioni su supporti mono e bifacciali su pali, del formato cm. 100x140, 140x200, 200x140, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato cm. 70x100, 100x140, 140x200, 200x140.



*\*GLI IMPIANTI FUNERARI saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante, e saranno ubicati in prossimità di edifici pubblici, centri di quartiere, luoghi di aggregazione, scuole e chiese. Gli impianti saranno caratterizzati dal colore grigio "canna di fucile" e dalla scritta "Avvisi Funebri" nella parte superiore di colore nero su fondo bianco; sono autorizzabili le affissioni su supporti mono e bifacciali, su pali, del formato cm. 100x140, 140x200, 200x140, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorata a parete, del formato cm. 70x100, 100x140, 140x200, 200x140.*

*\*GLI IMPIANTI PER FINALITÀ' COMMERCIALI: saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi garante, e saranno collocati in prossimità di centri commerciali e luoghi di aggregazione, nonché uniformemente all'interno del centro abitato. Gli impianti saranno caratterizzati dal colore giallo; sono autorizzabili le affissioni su supporti mono e bifacciali, su pali, del formato cm. 100x140, 140x200, 200x140, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato cm. 70x100, 100x140, 140x200, 200x140. Sono inoltre autorizzabili i supporti murali e su pali del formato cm. 600x300.*

*Ciascun impianto non può essere utilizzato per affissione diversa da quella per la quale è stato predisposto.*

### **Art. 31**

#### **Distribuzione e Attribuzione delle Superfici per Finalità**

Le superfici sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso e sono attribuite secondo le modalità che seguono:

**\*LE SUPERFICI ISTITUZIONALI** sono affidate esclusivamente alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune e da installarsi secondo le previsioni del Piano.

**\*LE SUPERFICI FUNERARIE** sono affidate esclusivamente alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune e da installarsi secondo le previsioni del Piano.

**\*LE SUPERFICI COMMERCIALI** sono destinate esclusivamente alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune, ad eccezione di una superficie aggiuntiva, pari al 10% degli impianti di proprietà comunale, da affidare ai privati per la gestione diretta.

# **Capo IV**

## **Norme Particolari**

## **CAPO IV**

### **NORME PARTICOLARI**

#### **Art. 32**

##### **Supporti Provvisori**

In aggiunta alle superfici previste per gli impianti pubblici, l'affissione può essere esercitata dal Servizio Affissionistico del Comune anche mediante l'utilizzo di supporti provvisori quali: armature, ponteggi, recinti di cantiere e steccati, previo comunicazione al Comune.

La destinazione consentita è istituzionale, funeraria e commerciale.

#### **Art. 33**

##### **Aree di Parcheggio**

Nelle aree di parcheggio pubblico possono essere collocati cartelli pubblicitari non affissionistici lungo l'area perimetrale degli stessi, la cui superficie complessiva non superi il 5% dell'area, se si tratta di strade comprese nell'AMBITO I, e il 10% per gli altri AMBITI. L'installazione e la gestione sarà affidata in più lotti, previa apposita gara; è vietata l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in corrispondenza degli accessi.

Per le aree di parcheggio che si trovano tra Piazza Rino Gaetano e Viale Magna Graecia è fondamentale il certificato paesaggistico e la misura massima può essere solo 200/140 o 140/200 in modo da non ostruire la visibilità del panorama.

#### **Art. 34**

##### **Segnali indicativi di Luogo di Pubblico Interesse**

I segnali di Luogo di Pubblico Interesse, regolamentati dal presente Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, sono quelli di indicazione turistica, industriale, commerciale, territoriale, alberghiera, di punto di ristoro, di assistenza meccanica.

L'apposizione di tale segnaletica avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. N. 495/92, su autorizzazione del Comune di Crotone e dell'Ente proprietario della strada, secondo uno specifico progetto riferito ad un'intera area od a singoli itinerari, per un massimo di due segnali di indicazione per tipo di attività, e, comunque, a distanza non superiore a quella delimitata da due intersezioni stradali che precedono l'attività, la cui installazione e gestione sarà affidata in più lotti previa apposita gara.